

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 656)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 12 giugno 1964 (V. Stampato n. 286)*

**d'iniziativa dei deputati LEONE Raffaele, RAMPA, SAVIO Emanuela, BERTE', CAIAZZA, FUSARO, AGOSTA, BUZZI, FRANCESCHINI, ROMANATO, PITZALIS, ELKAN e TITOMANLIO Vittoria**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 giugno 1964*

Interpretazione autentica degli articoli 11, 12, 20 e 22  
della legge 28 luglio 1961, n. 831, e relative norme di applicazione

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il titolo di abilitazione all'insegnamento di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, ottenuto con votazione non inferiore a 7 decimi, si intende compreso, anche se non congiunto a laurea, tra i titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini dell'assunzione nei ruoli ordinari dei professori di istituti di istruzione secondaria prevista dallo stesso articolo; per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, di cui al quarto comma del medesimo articolo 11, è richiesta l'abilitazione comunque conseguita.

## Art. 2.

Agli effetti dei benefici previsti dall'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere conseguita con votazione non inferiore ai 7 decimi è valida per ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione secondaria anche di ordine diverso da quello cui l'abilitazione si riferisce, purchè dello stesso grado.

## Art. 3.

Agli effetti delle condizioni prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il servizio prestato nelle scuole di istruzione artistica si intende prestato in istituti di istruzione secondaria.

Agli stessi effetti delle condizioni richiamate dal precedente comma, il servizio prestato in qualità di capo di istituto incaricato è valutato come servizio di insegnante.

In riferimento al secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per coloro che siano stati collocati in congedo straordinario o in aspettativa per l'esercizio di pubbliche funzioni politiche o amministrative, è valida la qualifica dell'ultimo anno effettivo d'insegnamento precedente a tale loro collocazione.

## Art. 4.

Il titolo di abilitazione prescritto dal primo comma dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è valido indipendentemente dal titolo di studio che ne rese possibile il conseguimento, agli effetti dei benefici stabiliti dal citato articolo 20.

## Art. 5.

Tra gli insegnanti di istituti e scuole di istruzione media, indicati nel sesto comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono compresi gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole di avviamento professionale.

## Art. 6.

*(Norme di applicazione).*

Gli insegnanti che hanno presentato domanda entro i termini stabiliti dai relativi decreti ministeriali per l'applicazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ed hanno regolarmente documentato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabilite dai precedenti articoli della presente legge, sono inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 831, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal primo comma di tale articolo.

Le nomine conseguite ai sensi della presente legge hanno decorrenza ai soli effetti giuridici dal 1° ottobre 1962.